




Emanato in forza e Governato da IO SONO, eterna essenza, in corpo, Doc. n #:2013032035
 riaffermato e incorporato a quanto già esposto, NDSAN-IAM-cnc-196404192018-1
 Financina Statement File Number 2018-090-0918-2 del 03/31/2018

§ Universal Postal Union (UPU - Bern, CH) Agenzia Specializzata ONU
 CF.: ex .. CPC CRL 64D19 A944Y ora cpccr164d19a944y

Ex: CAPACCI CARLO ora: § carlos d.d r. mariotti capacci
 proprietà privata e protetta dal 19.04.1964



carlos : mariotti capacci

carlo nato "CAPACCI (TRUST®)"

Protocollo del DDT nr .7444 del 13 aprile 2018
 del COMUNE di MOLINELLA

Disponente del Diritto sul Trust avente
 Personalità giuridica e Capacità giuridica,
 nonché capacità di agire. Status giuridico:
 Apolide di Nazionalità Italica

"esente totale" PERSONA PROTETTA"

PEC: carlo_capacci@pec.it -tutti i diritti riservati-



carlos ... mariotti capacci

SSN#: 50000180380000145727931

#: "© CAPACCI CARLO™"

Prot.:IAM-cnc-19640419§20200319 del 19 marzo2020 a.D.

Oggetto: DICHIARAZIONE in forma di AFFIDAVIT in piena responsabilità individuale

Lo scrivente Carlo Mariotti Capacci , Uomo Nobile venuto alla luce in data 19 aprile 1964 a Bologna, con dimora nel Territorio Italico nei pressi di MOLINELLA (BO), Trustee ovvero Amministratore Fiduciario dei Rapporti Giuridici, Posizioni Giuridiche ovvero Centri di Imputazione Giuridica segregati in Trust di Alto Scopo Umanitario, Ambasciatore Di Pace e Rappresentante Diplomatico dell'Ente Extraterritoriale CARLO CAPACCI™ sito in via Andrea Costa, 48, 4062, Molinella (BO).

PREMESSO: lo scrivente è un uomo vivo, vivente completo Tutelato dal consesso di norme, trattati e convenzioni di Diritto Internazionale e che per effetto di legge detiene **Personalità Giuridica** (ex art. 16 parte terza ratifica L. 881/1977; art.6 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo) avente Amministrazione e Giurisdizione Internazionale (Living Trust Jersey Jurisdiction - Common Law Legal System).

Per maggior chiarezza e comprensione nei confronti di chi legge, si riporta stralcio degli articoli del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, che sul piano giuridico è de facto un atto amministrativo, poiché, non votato dal parlamento, pertanto non ha titolo esecutivo giudiziale, inoltre esso cita:

ARTICOLO 1 lettera a) evitare ogni spostamento delle **persone fisiche** in entrata e in uscita dai territori...

ARTICOLO 3 lettera c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle **persone fisiche** ...

Stante le prove di fatto si evidenzia la **non soggettività ne l'obbligo** da parte dello scrivente di sottoporsi a tale Decreto in quanto non rientra tra i Soggetti (di diritto) elencati ovvero "Persone Fisiche" e che tali restrizioni violano i Diritti Inalienabili e le Libertà Fondamentali dell'uomo vivo, vivente, completo così sanciti dai patti e trattati sottoscritti dagli Stati di cui l'Italia fa parte e ne è garante e che deve attuare al di là di ogni possibile minaccia interna o esterna si manifesti.

MANIFESTO: Il pieno possesso delle mie facoltà mentali e della capacità di intendere e di volere di godere di ottima salute fisica e di igiene personale; allo scopo di salvaguardare la dignità del mio essere di spostarmi solo per ragioni necessarie alla mia sopravvivenza sia fisica che mentale, e dei miei cari, di evitare per quanto possibile luoghi affollati, rispettando le distanze imposte dal buon senso e nel rispetto verso altri individui.

In caso di inosservanza delle mie dichiarazioni in forma di Affidavit (dichiarazione giurata) fin qui rese è fatto **obbligo** da parte del **Pubblico Ufficiale** di **IDENTIFICARSI** per iscritto nello spazio sottostante, riportando il proprio Nome Cognome, Grado e Matricola, e le sue eventuali dichiarazioni; considerato il pubblico incarico rivestito è tenuto a conoscere ed osservare oltre il DPCM del 8 marzo 2020 anche gli art.li: 1-2-3-10-13-25-28-54-74-77-101 della Costituzione REPUBBLICA ITALIANA, Motu Proprio di Papa Francesco -11 luglio 2013, Executive Order n. 13818 del 21/12/2017 del Presidente degli Stati Uniti d'America. **In rimedio** ogni azione non supportata da un regolare contratto fra lo scrivente e il **Pubblico Ufficiale** qui identificato sotto, mi autorizzerà ad emettere una FATTURA COMMERCIALE/COMMERCIAL BILL UCC 1-304§ *INALIENABILE*, **a suo carico per l'ammontare di 5.000,00 onces d'oro.**

Pubblico Ufficiale: _____

Dichiarazioni: _____

Li _____, **data** _____

Molinella, 19 marzo 2020 a.D. Rispettosi Ossequi

Amministratore Fiduciario, Trustee
 & Individuo tutelato in Diritto Internazionale

Carlo Capacci

Firmatus ad libitum, in perpetuum et salvisjuribus

IO SONO *C. C.* essenza in carne e ossa Factualized *19.04.1964*

I AM-cc-19041964

Page 1 di 2



Emanato in forza e Governato da IO SONO, eterna essenza, in corpo, Doc. n #:2013032035
 riaffermato e incorporato a quanto già esposto, NDSAN-IAM-cnc-196404192018-1
 Financia Statement File Number 2018-090-0918-2 del 03/31/2018



MOTU PROPRIO HABEAS CORPUS

Ad futuram memoriam, io, carlos di Dio, vivo nei corpi di carlos (habeas corpus) *vivit homo* uomo ed ho facoltà e forza di assicurargli la totale, completa ed assoluta giurisdizione "de jure", carlos generato da donna alba, autografo "carlos ... mariotti capacci", per mia volontà ha la completa assoluta ed illimitata proprietà possesso giurisdizione ed illimitato potere sul e del Cestui Que Vie Trust CARLO CAPACCI™, CAPACCI CARLO™, Carlo CAPACCI, CAPACCI Carlo e su qualsiasi, ogni e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome (istituito per mezzo del certificato di nascita e identificato per mezzo del C.F. CPCRL64D19A944Y pertanto dispone la seguente:

HABEAS CORPUS

io carlos, generato da donna alba e da uomo pasquino, autografo carlos ... mariotti capacci, uomo libero titolare della sovranità originaria dei nativi del pianeta Terra indigena, fuori ogni territorio federale, possesso, enclave, etc., indigeno maschio di nazionalità italiana di origine *romagnola* conosciuto come carlos della dinastia e stirpe capacci, carlos della famiglia e discendenza capacci, carlos capacci, uomo nobile, creditore universale, informato di essere venuto alla luce a bologna della penisola italiana in data 19 aprile 1964 e al momento vivo e vivente e con dimora nella penisola italiana, nei pressi di molinella testimone vivente.

ESECUZIONE PUBBLICA di PRESENTAZIONE

Visto gli articoli della DUDU approvata dalle Nazioni Unite nel 1948 Articolo 1,2,3,4,6,13

Visto Convenzione di Roma, n. 5 del 1950, Legge 4 agosto 1955, n. 848

Ratificata in G. U. N°221 del 24/09/1955 e CORTE EUROPEA Art. 8, 13-1, 17-1, 34, 53

∞∞ NOTIFICA ALL'AGENTE È NOTIFICA AL DIRIGENTE ∞∞

ogni atto ed ogni fatto di chiunque, che agisce per conto suo, volto ad imporre su di me la legge "de facto" viola la legge "de jure" e viene considerato,

violazione della mia libertà ed induzione alla schiavitù,

In rimedio mi autorizzerà ad emettere una FATTURA COMMERCIALE/COMMERCIAL BILL UCC 1-304§ *INALIENABILE*

a suo carico per l'ammontare di 5.000,00 onces d'oro.

∞∞ NOTIFICA AL DIRIGENTE È NOTIFICA ALL'AGENTE ∞∞

VISTO I VOSTRI ARTICOLI DELLE VOSTRE LEGGI

qui sotto esposti alle quali siete tenuti all'osservanza:

art.6 comma 3 paragrafo C Diritto a difendersi da sé.

Oltre che agli art.1326 e 1327 comma 1, l'art. 4 del DLL n. 288 del 1944

Gli articoli del codice deontologico della magistratura es. art.62 Ciceroniano

Inoltre art. 3 della legge n. 20/1994, art. 17 della legge 23/08/1988, n. 400

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E/O GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI

(D.S.A.N. art. 33, 38, 47, 74 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).

RIPRODRE IN GIUDIZIO
(REPRODUCIBLEIN COURT)



71427321893 Faustum et abundantiam
318798 Financial abundantiam
5148123 Gratia cum ad Universe
417584217888 Statim respondet!



Senza pregiudizio UCC 1-207 e UCC 1-308 carlos ... mariotti capacci Deus Meumque Jus

Agente Diplomatico, trustee & Individuo tutelato in Diritto Internazionale
 - Firmatus ad libitum, in perpetum et salvis iuribus-

Solo, unico, legale creditore, legale e legittimo rappresentante, disponente, garante, beneficiario, amministratore e custode della Persona Fisica Carlo Capacci - Capacci Carlo e della PERSONA GIURIDICA CARLO CAPACCI-CAPACCI CARLO Tutti i Diritti Riservati

§ Universal Postal Union (UPU - Bern, CH) Agenzia Specializzata ONU

CF.: ex ..CPC CRL 64D19 A944Y ora cpccr164d19a944y

Ex: CAPACCI CARLO ora: § carlos d d r mariotti capacci
 proprietà privata e protetta dal 19.04.1964

Notaio (NotaryEE)

L' impronta digitale sostituisce il sigillo notarile

carlos ... mariotti capacci

©Tutti i diritti riservati

Autografando, certifico che: Sono competente per testimoniare libera testimonianza come uomo/donna naturale con posizione e ruolo di Pubblico Notaio

carlos ... mariotti capacci

©Tutti i diritti riservati

Sic et simpliciter -Nunc pro tunc- Rebus sic stantibus
 In Verità e Onore, carlos ... mariotti capacci uomo libero e sovrano



carlos ... mariotti capacci
 SSN#: 50000180380000145727931
 #:"© CAPACCI CARLO™"

IO SONO C. C. essenza in carne e ossa Factualized 19.04.1964 IAM-cc-19041964

Pag.1 di 2

carlo nato "CAPACCI (TRUST®)":

carlos ... mariotti capacci

NUM. Prot. Int.: IAM-cnc-19640419§20200319-1 del 26/03/2020

c/o Comune di Molinella (BO)



ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI MOLINELLA
DUNS ® number : 437132751
Via/Piazza Anselmo Martoni n° 1
Molinella (BO) Cap: 40062
urp@comune.molinella.bo.it
comune.molinella@cert.provincia.bo.it

Oggetto: LETTERA DI TRASMISSIONE della **D.s.a.n. Atto Notorio Riproducibile in Giudizio**

(redatta ai sensi dell'Art. 46, 47 del D.P.R. 445/2000)

e 2 (due) allegati: Articoli Costituzione e articoli di Legge, Audio Comunicato Pubblici Ufficiali.

Molinella, il 26/03/ 2020 A.D.

IO carlos ... mariotti capacci, venuto alla luce a Bologna il 19/04/1964 A.D.

dispongo che il seguente documento "**D.s.a.n. Atto Notorio Riproducibile in Giudizio**"

(Prot.int.: I AM-cnc-19640419§20200319 del 19/03/2020)

venga protocollato presso questo ufficio e trasmesso per l'archiviazione presso l'ufficio Anagrafe/Stato Civile, sotto la mia personale responsabilità, come previsto dall'art. 75 del D.P.R.445/2000. La disposizione è inoltrata al fine della tutela dell'uomo ed inoltre evidenzia la mancata applicazione di:

in ottemperanza dell'Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) da parte della Pubblica Amministrazione rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

La presente richiesta è inoltrata per Atti/procedimenti penali e amministrativi.

Composta da 2 (due) pagine

Allegati n. 4 (quattro) Mezzo Pec: carlo_capacci@pec.it :

01_ lettera_di_accompagnamento_protocollo_Dsan.pdf composto da 2 (due) pagine

02_DISAN_COVID-19.pdf composto da 2 (due) pagine.

03_Articoli_Cstituzione_e_Legge.pdf composto da 4 (quattro) pagine.

04_Audio_Comunicato_Pubblici_Ufficiali.ogg

Disponente

All rights reserved UCC§1-103

X AVALLO

§ **carlos ... mariotti capacci**

carloj. ... mariotti capacci

La costituzione italiana

Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici. (*) NOTE: (*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo co

Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Legge 14 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Art. 3. Controllo preventivo di legittimità della corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

- a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

Legge 23 agosto 1988, n. 400

"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

ART. 17.

(Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli del codice deontologico della magistratura es. art.62 Ciceroniano

I giudici dovevano pertanto conformarsi a questa legge naturale, di derivazione divina, e rispettare i principi etici dell'*oneste vivere, neminem ledere, e suum cuique tribuere*, con il sommo obbligo di non spendere la propria autorità in vantaggio degli interessi personali. In epoca più recente, persa quasi totalmente la connotazione divina della funzione giudiziale.

DUDU approvata dalle Nazioni Unite nel 1948 Articolo

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Convenzione di Roma, n. 5 del 1950

Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

**DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E/O GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI
(D.S.A.N. art. 33, 38, 47, 74 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).**

Art. 33 (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso...

Art. 38 (L-R) Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) ...

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)

Art. 74 (L-R) Violazione dei doveri d'Ufficio 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L) 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: ((a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorieta' (L)); b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R) ((c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L))

Art. 76 (L) Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

art. 4 del DLL n. 288 del 1944

che legittima la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Ricordiamo anche l'art.51 del Codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nello "esercizio di un dovere" o nello "adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità" e l'art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non "legalmente dati" dall'Autorità, cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi. Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all'art. 4 stabilisce: " Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori". La norma è ribadita nell'art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986. Questa norma è una chiara esecuzione dell'art. 52 , 2 comma della Costituzione, che stabilisce che "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". Allo stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o comportamenti, in contrasto con i principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che rappresentano lo Stato-apparato. La resistenza collettiva si esercita attraverso l'esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico.

Li MOLINELLA Data 19 /03//2020



**Amministratore Fiduciario, Trustee &
Individuo tutelato in Diritto Internazionale**

carlo... mariotti capacci